



COMUNE DI MORIGERATI

PROVINCIA DI SALERNO

Prot. n. 1479

ORDINANZA N. 09

OGGETTO : Limitazioni emissioni acustiche e sonore nei pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi ricettivi e in occasione dello svolgimento di spettacoli e intrattenimenti.

IL SINDACO

PREMESSO che :

- Il settore comprendente attività economiche e pubblici esercizi di somministrazione , ricettivi e di intrattenimento rappresenta una realtà economica e sociale straordinariamente importante per l'offerta turistica e del divertimento del territorio comunale;
- appare opportuno individuare una regolamentazione armonica sull'intero territorio che, conformemente alla normativa nazionale e regionale – risponda operativamente alla necessità di sviluppare politiche turistiche e di accoglienza improntate ai principi della qualità e della sostenibilità;
- si ritiene indispensabile rendere omogenea la disciplina degli orari di utilizzo di fonti di emissione sonora nei pubblici esercizi di somministrazione, ricettivi e di intrattenimento presenti sul territorio, salvaguardando altresì la qualità ambientale e di tutela della salute;
- stante l'imminenza della stagione estiva, vi è la necessità di prevenire quanto segnalato nella scorsa stagione dai cittadini e dagli organi di controllo in merito a episodi di disturbo della quiete pubblica provocati dal volume eccessivo della musica e del comportamento non sempre irreprensibile e civile nelle ore notturne da alcuni avventori;

VALUTATA l'esigenza di ridurre il disagio provocato da rumori soprattutto nelle ore notturne derivanti, in particolare, da emissioni sonore, tenendo tuttavia presente anche le esigenze dell'utenza dei locali pubblici ed aperti al pubblico in cui si svolge l'attività di intrattenimento musicale, sia con l'uso di strumenti elettroacustici che dal vivo;

VISTA la legge quadro in materia di inquinamento acustico 447/1995;

VISTO il D.P.C.M. mafia 1991 " limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

VISTO il D.P.C.M. 14 novembre 1997 " Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore;

VISTO il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 " Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;

VISTI:

- i poteri di ordinanza conferiti al Sindaco dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114;
- la legge regionale 1/2000;
- l'art. 9 del T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931 n. 773;
- la legge 21 novembre 1981 n. 689;
- l'art. 8 comma 3 della legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che il fenomeno del rumore, collocandosi nel quadro delle turbative dell'equilibrio è ormai considerato un pericoloso fattore di insalubrità ambientale, tale da sostanzarsi quale minaccia della salute pubblica;

CONSIDERATO, altresì, che le competenze attribuite ai Comuni in tema di funzioni amministrative riguardano il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento acustico prodotto da veicoli in genere ; la rilevazione, il controllo e la disciplina integrativa, nonché la prevenzione delle emissioni sonore; la facoltà di disciplinare l'uso di macchine, strumenti e dispositivi che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade che, per la loro insistenza e/o tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo e alle occupazioni delle persone;

RILEVATO che consolidata giurisprudenza legittima il ricorso da parte del Sindaco ad adottare ordinanze in materia di inquinamento acustico;

VISTA, in particolare la sentenza Cass. Civ. Sez. II n. 28386 del 22.12.2011 che ritiene, altresì, legittimo, anche in assenza del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, applicare il valore limite differenziale. Essa, tra l'altro, così testualmente reca "... omissis...in questa prospettiva, si deve ritenere che il D.P.C.M 14 novembre 1997, art. 8 operi un richiamo (soltanto) al D.P.C.M. 1 marzo 1991 art. 6 comma 1, in funzione della determinazione di quali limiti assoluti siano da considerare in relazione alla protezione del territorio, ma non escluda, in attesa della zonizzazione acustica, l'operatività dei limiti differenziali di cui al medesimo art. 6, comma 2, i quali rispondono ad una ratio normativa specifica cautelativa, di protezione della salute pubblica, e che sono applicabili in tutte le zone, tranne in quelle esclusivamente industriali. In altri termini, il significato della norma transitoria del 1997, art. 8 tutto interno ai valori limiti assoluti, consiste nel rendere ancora operanti, in attesa della suddivisione del territorio comunale, i precedenti limiti di accettabilità dettati dal D.P.C.M. del 1991, art. 6 comma 1 , anziché i nuovi e diversi valori compresi nella tabella C , dell'allegato 3 al più recente D.P.C.M.";

RITENUTO di intervenire con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente, mediante assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto e legittimo funzionamento dei predetti dispositivi, a tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale;

ORDINA

Con effetto immediato e fino al 30 settembre 2019, al fine di evitare e contenere entro i limiti disposti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 l'eventuale disturbo causato dalle emissioni acustiche e sonore nei pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi ricettivi ed in occasione dello svolgimento di spettacoli ed intrattenimenti e da somministrazione di alimenti e bevande

sono disposte le seguenti misure :

- fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sopra richiamati, l'emissione di suoni (emissione acustiche e sonore) e la diffusione di musica , generata dall'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti (in genere per la diffusione sonora, anche di immagini, sia che riprodotta dal vivo o con presenza di un disk-jockey, sia che operanti " all'aperto", sia che operanti " al chiuso", per gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande presenti su tutto il territorio comunale , è consentita :

- il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì e la domenica sino alle ore 01,00 a.m. del giorno successivo;

- il venerdì e il sabato sino alle ore 02,00 a.m. del giorno successivo.

La violazione delle disposizioni del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 5.164,00 con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689. In attuazione dell'art. 9 comma 3 della legge 25 agosto 1991 n. 287 è sospesa l'attività da tre a quindici giorni qualora allo stesso esercente vengano contestate due violazioni alle disposizioni contenute dalla presente ordinanza.

Tutte le attività economiche che fanno uso di strumenti sonori per allietare le serate od intrattenere la propria clientela, non dovranno superare i limiti di rumore di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991.

Il Comune , ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge 445/1997 , si riserva di effettuare con l'ausilio di tecnici specializzati e delle Forze dell'ordine controlli fonometrici in orario diurno o notturno nei locali di tutto il territorio comunale.

Chiunque , nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissione sonora, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito col pagamento di una somma da € 516,45 a € 5.164,56 (art. 10 comma 2 legge n. 447/1995).

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio del Comune e sul sito internet del Comune.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Detti termini decorrono dalla data di pubblicazione del presente atto.

Notificare la presente ordinanza alla Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri, ai titolari dei pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi ricettivi nonché ai titolari delle autorizzazioni di intrattenimento musicale danzante ed arti varie, alla Polizia sanitaria ASL SA e all'ARPAC

La SINDACA

Dott.ssa Prota Vincenzina



18 GIU. 2019